

STATUTO

della Società a responsabilità limitata "REI SRL"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art.1 Denominazione e sede

1.1.E' costituita una società a responsabilità limitata, denominata REI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, in breve REI SRL.

1.2 La sede legale della società è in San Benedetto del Tronto, all'indirizzo denunciato presso il Registro delle Imprese.

1.3 La società potrà istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie ed uffici, sia amministrativi che di rappresentanza.

1.4 Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Art.2 Oggetto

2.1 La società ha per oggetto:

a) la costruzione, la ristrutturazione, l'acquisto, la gestione, la vendita e la locazione di beni immobili, terreni, aree edificabili, fabbricati di civile abitazione di ogni tipo, edifici ed opifici industriali, complessi residenziali, turistici, sportivi e quant'altro rientri nell'attività edilizia e di costruzione in genere, potendo svolgere tale attività sia in proprio che per conto terzi;

b) la gestione dell'attività ricettiva (per privati, gruppi e turisti) in immobili di proprietà o in ogni caso nella detenzione della società o di terzi, con o senza prestazione di servizi aggiuntivi e connessi (quali ad esempio fornitura e cambio biancheria, pulizia quotidiana delle cabine, linea telefonica etc.);

c) la gestione di alberghi, pensioni, complessi turistici e sportivi o di campeggi;

d) la gestione di strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere in genere ed in particolare (i) l'esercizio di affittacamere, bed and breakfast, (ii) la gestione di case e appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli della gioventù, complessi agro-turistici, (iii) l'esercizio di attività ricettiva in residenze rurali o rifugi di montagna con la prestazione dei servizi e delle forniture connesse e necessarie;

e) l'acquisto, la costruzione, la permuta, il ripristino, la vendita, l'affitto, la locazione, la sub-locazione, la gestione e la trasformazione d'immobili civili, industriali, commerciali, sale cinematografiche, teatrali, sale convegni, sale da gioco ed attività di pubblico intrattenimento in genere, nonché di aree attrezzate, centri commerciali, centri sportivi, capannoni ed altre strutture similari;

f) la fornitura alle aziende di servizi quali (i) biglietteria in generale con particolare riferimento alla biglietteria aerea nazionale, internazionale ed intercontinentale, (ii) prenotazione di hotels in Italia ed all'estero, (iii) noleggio auto in Italia ed all'estero, (iv) assistenza aeroportuale, escursioni, traduttori, (v) organizzazione di congressi, meetings e fiere in Italia ed all'estero, (vi) creazione, distribuzione e vendita di prodotti incentivanti connessi al settore del turismo, (vii) viaggi e vacanze costruiti in proprio o di operatori terzi;

g) l'esercizio dell'attività di produzione, organizzazione e commercializzazione di pacchetti turistici, viaggi e soggiorni, compreso

l'attività di assistenza e consulenza ai turisti ed in genere ogni altra attività prevista per gli agenti di viaggio e/o i tour operator, nonché la consulenza ed assistenza tecnico professionale in generale alle aziende, relativamente al settore turistico, congressuale e nel campo dell'incentivazione alle vendite;

h) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo bar, ristoranti, trattorie, enoteche ed osterie con o senza cucina, con o senza musica dal vivo, pizzerie con servizio al tavolo o da asporto, negozi alimentari e attività di ristorazione per banchetti;

i) il commercio al dettaglio e/o all'ingrosso di bevande alcoliche ed analcoliche, di prodotti alimentari di produzione propria o confezionati, sia freschi che conservati, con possibilità di esercitare attività di importazione ed esportazione sia per marchi propri che di terzi;

j) ideazione, produzione, consulenza e realizzazione di pubblici esercizi di somministrazione e produzione di alimenti e bevande anche per conto terzi.

2.2 La società potrà, inoltre, espandere la propria attività attraverso la creazione di filiali su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero ed anche a mezzo di rete di franchising di imprese affiliate e/o di propri rappresentanti e promotori.

2.3 La società potrà compiere tutte quelle operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie (queste ultime non nei confronti del pubblico) che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché la stipula di mutui e finanziamenti, l'apertura di c/c e l'effettuazione di operazioni bancarie in genere, la stipula di contratti di associazione in partecipazione e di locazioni finanziarie passive; con espressa esclusione del collocamento e comunque nel rispetto delle leggi vigenti.

2.4 La società potrà inoltre, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, assumere partecipazioni ed interessenze in società aventi scopo analogo ed affine, purché in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.

2.5 L'attività di natura finanziaria può essere svolta nei confronti delle società controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. e delle società controllate direttamente o indirettamente dalla stessa controllante e comunque all'interno del proprio gruppo. In particolare la società può rilasciare fidejussioni e altre garanzie sostitutive del credito ed avalli. Può altresì effettuare (i) l'acquisizione e la concessione di finanziamenti, (ii) l'esercizio di servizi di natura contabile e di consulenza nei confronti di società collegate e controllate.

2.6 La società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate per legge a categorie particolari di soggetti e quelle attività attinenti a particolari materie regolate da leggi specifiche, salvo l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

2.7 Tutte le sopra descritte attività potranno essere svolte sia in Italia che all'Estero nel rispetto delle leggi ratione temporis vigenti.

Art.3 Durata

3.1 La durata della società è stabilita dalla data della sua legale costituzione fino al 31.12.2060.

TITOLO II

CAPITALE , QUOTE DI PARTECIPAZIONE, TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI , FINANZIAMENTI DEI SOCI, RECESSO

Art. 4 Capitale sociale

4.1 Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in partecipazioni ai sensi di legge.

4.2 Nell'ipotesi di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni possedute alla data in cui la sottoscrizione è effettuata. Ove uno o più soci dovessero rinunciare, il diritto di sottoscrivere la quota non optata dell'aumento spetta agli altri soci.

4.3 La decisione di aumento del capitale può altresì prevedere che la parte dell'aumento che non sia sottoscritta da uno o più soci, anche a seguito di loro espressa rinuncia, possa essere sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

4.4 Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante l'esecuzione di nuovi conferimenti in danaro, in natura, in crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale, nei termini consentiti dalla legge.

4.5 Ove il conferimento dovesse avere ad oggetto la prestazione di opere o di servizi in favore della società, esso dovrà essere accompagnato da un'idonea polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria che siano atte a garantire gli obblighi assunti dal socio per l'intero valore ad esso assegnato.

4.6 Ove l'aumento di capitale a titolo oneroso dovesse essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, da liberare anche per mezzo di conferimenti di beni o valori diversi dal danaro, spetterà ai soci che non hanno acconsentito alla decisione il diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art.2473.

4.7 La delibera di aumento del capitale sociale può prevedere l'esclusione del diritto di opzione, fatta eccezione per l'ipotesi di aumento gratuito del capitale, fermo restando il diritto di recesso in capo ai soci dissenzienti ai sensi e per gli effetti dell'art.2473 c.c.

4.8 Resta inteso che l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma che precede non è consentita nelle ipotesi in cui l'aumento di capitale si renda necessario a seguito di una diminuzione per perdite.

4.9 Fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art.2482 ter c.c. l'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti può essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione soltanto ad alcuni dei soci ovvero soltanto a terzi, con esclusione pertanto del diritto di sottoscrizione di alcuni ovvero di tutti i soci, fermo restando il diritto di recesso in capo ai soci che non hanno consentito alla decisione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473 c.c.

4.10 Nell'ipotesi in cui più soci esercitino il diritto di prelazione, la sottoscrizione avverrà, sempre per l'intera quota non optata, in proporzione alle partecipazioni dai medesimi possedute.

4.11 Nell'ipotesi di riduzione del capitale sociale per perdite superiori ad un terzo, ove consti il consenso di tutti i soci, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'organo di controllo o del Revisore, ove nominati. Resta inteso che la rinuncia a detto deposito deve essere

confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art.5 Partecipazioni e diritti sociali

5.1 Le partecipazioni sono nominative e divisibili ai sensi di legge e conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in misura proporzionale, salvo eventuali particolari diritti afferenti all'amministrazione della società o alla distribuzione di utili.

5.2 Qualora le quote siano intestate a più proprietari, gli stessi, ai sensi e per gli effetti degli art.li 1105 e 1106 c.c., dovranno nominare un rappresentante comune, cui spetterà la legittimazione esclusiva per far valere i diritti derivanti dalle quote nei confronti della società.

Art. 6 Trasferimento di partecipazioni per atto inter vivos, diritto di prelazione, clausola di gradimento, trasferimento mortis causa

6.1 I soci risultanti dal Registro delle Imprese, in proporzione alle loro rispettive partecipazioni, hanno il diritto di prelazione in tutte le ipotesi di trasferimento delle quote o di parte di esse per atto tra vivi.

6.2 Per trasferimento per atto tra vivi ai sensi del presente art. 6 deve intendersi qualunque atto di alienazione della quota nella più ampia accezione del termine, sia in piena che in nuda proprietà, a titolo gratuito o oneroso e dunque a titolo esemplificativo e non esaustivo la vendita, la permuta, il conferimento, la donazione, la dazione in pagamento, nonché la costituzione di diritti reali, incluso l'usufrutto, o di diritti di qualunque genere sulla stessa.

6.3 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che abbiano manifestato l'intenzione di valersene.

6.4 Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, la propria partecipazione deve comunicare agli altri soci (nonché per conoscenza all'organo amministrativo, a mezzo posta elettronica certificata o, alternativamente, mediante lettera raccomandata a/r da trasmettersi presso i rispettivi domicili così come risultanti dal Registro delle Imprese, l'offerta ricevuta con l'indicazione del soggetto acquirente e delle condizioni dell'offerta, inclusa l'indicazione del corrispettivo e delle modalità di pagamento. In particolare il socio alienante dovrà trasmettere agli altri soci la manifestazione di interesse ricevuta da terzo offerente, che specifichi chiaramente e dettagliatamente tutte le condizioni economiche e giuridiche della proposta di acquisizione.

6.5 Nei 30 (trenta) giorni successivi al ricevimento della proposta di cui al comma che precede, i soci eventualmente interessati dovranno comunicare (i) al socio offerente, (ii) agli altri soci e (iii) all'organo amministrativo per conoscenza, la propria volontà di esercitare la prelazione alle condizioni offerte, indicando altresì l'intenzione di acquistare le parti della quota per cui non fosse esercitata la prelazione da parte degli altri soci, a mezzo comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata a/r da inviarsi sempre presso il domicilio così come risultante dal Registro delle Imprese.

6.6 Qualora nella comunicazione di cui all'art.6.4 che precede sia indicato quale acquirente un soggetto già socio il diritto di prelazione ad esso spettante dovrà essere esercitato in concorso con gli altri soci, proporzionalmente alle partecipazioni possedute.

6.7 Sarà inefficace ogni comunicazione priva dei requisiti indicati negli art.li 6.4 e 6.5 che precedono.

6.8 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta e per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato mediante relazione giurata di un esperto nominato dalle parti di comune accordo, ovvero, in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la società su richiesta della parte più diligente. Le spese relative all'attività svolta dall'esperto saranno a carico di tutte le parti interessate in via solidale.

6.9 Sempre nell'ipotesi di cui al comma che precede, l'esperto, nell'effettuare la sua determinazione, dovrà utilizzare il metodo finanziario ovvero il metodo dei moltiplicatori ed in ogni caso attenersi a quanto stabilito sulla base dei PIV (Principi Italiani di Valutazione).

6.10 Il diritto di prelazione deve essere esercitato, da ciascun socio interessato, per la totalità della quota offerta. Nell'ipotesi di interesse contemporaneo da parte di più soci, la partecipazione complessivamente offerta sarà attribuita a ciascuno dei richiedenti proporzionalmente alle quote già possedute. Sempre nell'ipotesi in cui più soci destinatari dell'offerta esercitino il diritto di prelazione, le quote saranno ripartite tra gli stessi in proporzione alle loro rispettive partecipazioni al capitale della società.

6.11 Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati il socio offerente potrà trasferire la partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione di cui all'art.6.3 che precede e alle condizioni in essa previste entro i 30 (trenta) giorni successivi. Spirato infruttuosamente quest'ultimo termine e dunque nell'ipotesi in cui entro il suindicato limite temporale il socio offerente e il terzo acquirente non abbiano espletato la fase del c.d signing, addivenendo alla stipula del contratto preliminare di compravendita di partecipazioni (Share Purchase Agreement o anche breviter SPA), la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta con le medesime modalità di cui al presente articolo.

6.12 Gli atti di trasferimento a qualsiasi titolo delle partecipazioni sociali non sono opponibili in alcun modo alla società qualora non fossero ricevuti o autenticati da un Notaio.

6.13 Qualora il trasferimento della partecipazione per atto tra vivi venga effettuato senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, esso non ha efficacia verso la società e non è ad essa opponibile. Pertanto l'acquirente non è legittimato all'esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali e non può alienare la partecipazione con effetto verso la società.

6.14 Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti che avvengano a favore del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il secondo grado e degli affini entro il primo grado.

6.15 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto nel presente

articolo.

6.16 Qualora nessuno dei soci abbia esercitato la prelazione, il trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse, per atto tra vivi sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, è subordinato al gradimento dell'assemblea dei soci.

6.17 Ove nessun socio abbia esercitato il diritto di prelazione, il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote (intendendosi con trasferimento la nozione richiamata all'art.6.2 che precede), a mezzo posta elettronica certificata o, alternativamente, mediante lettera raccomandata a/r da trasmettersi presso i rispettivi domicili così come risultanti dal Registro delle Imprese, dovrà indicare agli altri soci e all'organo amministrativo le esatte generalità e la qualifica del potenziale acquirente e chiedere che l'Assemblea dei soci esprima il proprio gradimento in merito.

6.18 L'organo amministrativo dovrà attivarsi immediatamente e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma che precede per convocare l'assemblea che dovrà esprimere l'eventuale gradimento. Ove l'assemblea non dovesse tenersi entro 20 (venti) giorni decorrenti dal momento in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la comunicazione di cui al comma che precede, il socio che intenda trasferire le proprie partecipazioni potrà provvedere alla convocazione nel rispetto delle modalità indicate negli articoli che seguono.

6.19 L'assemblea dei soci decide sul gradimento con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale residuo, senza peraltro dover motivare un'eventuale decisione di rifiuto del gradimento. L'organo amministrativo provvederà a notificare la delibera assembleare sul gradimento al socio alienante a mezzo posta elettronica certificata o, alternativamente, mediante lettera raccomandata a/r da trasmettersi presso il domicilio così come risultante dal Registro delle Imprese entro dieci giorni dalla decisione.

6.20 Il mancato rispetto del termine di cui al comma che precede, comporterà l'accettazione tacita del gradimento mentre nell'ipotesi in cui il gradimento venisse negato da parte dell'Assemblea, senza che questa fornisca alcuna valida motivazione circa le ragioni alla base del diniego e senza che la stessa indichi altro acquirente ad essa gradito disposto ad acquistare le partecipazioni poste in vendita alle medesime condizioni, il socio alienante avrà la facoltà di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art.2469 comma 2 c.c.

6.21 Ai sensi dell'articolo 6.18 che precede il gradimento potrà validamente essere negato ove l'acquirente si trovi nelle seguenti condizioni: (i) abbia subito condanne penali a seguito di sentenze anche non ancora passate in giudicato, (ii) sia stato interdetto, inabilitato, fallito, o condannato a una pena che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi, (iii) non assuma all'atto di trasferimento l'obbligo di eseguire nei confronti della società le prestazioni accessorie cui si è obbligato il socio cedente, eserciti per conto proprio o altrui, direttamente o indirettamente, un'attività concorrente con quella della società.

6.22 Il giudizio di gradimento è escluso nei trasferimenti che avvengano a favore del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado o nelle ipotesi di intestazione a società fiduciaria o di reintestazione da parte della stessa agli effettivi proprietari.

6.23 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa.

Art. 7 Versamenti e Finanziamenti soci

7.1 I versamenti sulle quote saranno effettuati a norma di legge dai soci nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo.

7.2 E' data facoltà ai soci di eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti sia in conto capitale che in conto finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi di interessi, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

7.3 Il rimborso dei finanziamenti dei soci dovrà essere fatto nel rispetto delle condizioni poste dall'art.2467 c.c.

Art. 8 Recesso del socio

8.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art.2473 c.c. hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito all'approvazione delle decisioni riguardanti (i) il cambiamento dell'oggetto sociale (ii) la trasformazione, la fusione e la scissione della società, (iii) la revoca dello stato di liquidazione, (iv) il trasferimento della sede della società all'estero, (v),l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo, (vi) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo, (vii) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, comma 4 c.c. Hanno inoltre diritto di recesso i soci che non abbiano concorso all'approvazione di delibere assembleari inerenti (vii) alla proroga del termine della società.

8.2 Ciascun socio avrà la facoltà di esercitare il diritto di recesso nelle ipotesi di cui agli art.li 4.6, 4.7, 6.17, 20.3 e 21.7 del presente Statuto.

8.3 Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c.

8.4 I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, sulla base del valore di mercato di esso al momento della dichiarazione di recesso. Nell'ipotesi di disaccordo circa la determinazione del valore della quota di patrimonio sociale corrispondente alle partecipazioni del socio recedente, essa sarà determinata secondo quanto disposto dagli articoli 6.8 e 6.9 del presente Statuto.

8.5 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo posta elettronica certificata o, alternativamente, mediante lettera raccomandata a/r da trasmettersi presso il domicilio così come risultante dal Registro delle Imprese entro il termine di 15 giorni dall'iscrizione della delibera che lo legittima nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione della predetta delibera nel libro delle decisioni dei soci. La comunicazione dovrà indicare (i) le generalità del socio recedente, (ii) il domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento se diverse da quelle che risultano dal Registro delle Imprese. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio

8.6 L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che

possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

8.7 Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società; da tale data i diritti amministrativi e di voto del socio receduto non possono essere esercitati e la sua partecipazione non è computata ai fini del raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi stabiliti nel presente statuto.

8.8 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se viene deliberato lo scioglimento della società.

8.9 Ai sensi dell'art. 2473 comma 4 c.c., il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centoottanta) giorni dalla comunicazione del medesimo nei confronti della società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Ove ciò non avvenga il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale, fermo restando che in quest'ultimo caso trova applicazione l'art. 2482 c.c. e, qualora sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

Art.9 Decisioni dei soci.

9.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto.

9.2 In particolare, sono riservate alla competenza dei soci le decisioni riguardanti le seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio e destinazione degli utili;
- b) nomina e revoca dei componenti l'organo amministrativo e determinazione del relativo compenso;
- c) eventuale nomina e revoca dell'organo di controllo, del revisore, della società di revisione, e determinazione del relativo compenso;
- d) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti di amministratori, organo di controllo, revisore e Società di revisione;
- e) modificazioni dello statuto;
- f) trasformazione, fusione e scissione;
- g) operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) assunzione di partecipazioni in altre società ed in generale acquisti o cessioni di immobilizzazione finanziarie;
- i) scioglimento anticipato della società;
- j) liquidazione e revoca dello stato di liquidazione;
- k) approvazione della proposta di concordato preventivo o fallimentare;
- l) aumenti o riduzioni di capitale sociale, cessioni o acquisti di immobilizzazioni immateriali o materiali del valore unitario superiore ad € 5.000,00.
- m) riduzione del capitale per perdite ai sensi e per gli effetti dell'art.2482 bis

c.c;

n) l'accensione di finanziamenti in qualsiasi forma (apertura di credito, linee di affidamento sbf, finanziamenti etc..), per un importo superiore ad € 5.000,00 (Euro cinquemila/00)

o) tutti gli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione;

p) emissioni di cambiali e concessione di garanzie reali e personali;

q) acquisizione o alienazione di immobili, aziende o rami di esse;

r) tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 10 Decisioni adottate mediante consultazione scritta

10.1 Le decisioni dei soci possono essere adottate (i) con il metodo assembleare o (ii) mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Deve adottarsi il metodo assembleare nei casi previsti dalla legge e in ogni caso nelle ipotesi di cui alle lettere e), f), g), h),i) j), k), l), m) p), q) e r) del presente articolo 9.

10.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. Il voto di ciascun socio vale in proporzione alla sua partecipazione.

10.3 Il testo scritto della decisione, dal quale risulti con chiarezza il relativo argomento, è predisposto dall'organo amministrativo o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale ed è sottoposto a ciascun socio e ai membri dell'organo di controllo o al revisore unico, ove nominati, a mezzo posta elettronica certificata o, alternativamente, mediante lettera raccomandata a/r da trasmettersi presso il domicilio così come risultante dal Registro delle Imprese. La documentazione trasmessa deve contenere inoltre quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sull'argomento oggetto della decisione.

10.4 Il socio interpellato dispone di un termine di 5 (cinque) giorni, decorrenti dalla ricezione della documentazione, per rispondere mediante sottoscrizione della documentazione stessa, salvo che la proposta indichi un termine più breve nei casi di urgenza. La risposta, che può contenere un'approvazione della proposta di decisione, un diniego, ovvero una manifestazione di astensione o altre dichiarazioni relative alla decisione, dovrà pervenire all'organo amministrativo entro l'indicato termine, sempre a mezzo posta elettronica certificata o, alternativamente, mediante lettera raccomandata a/r da trasmettersi presso il domicilio così come risultante dal Registro delle Imprese.

10.5 La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci risultino essere stati interpellati e almeno tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale abbiano espresso alla società il proprio consenso alla decisione proposta. Il procedimento dovrà concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

10.6 Le decisioni dei soci adottate mediante consultazione ovvero consenso per iscritto vengono trascritte senza indugio nell'apposito libro indicando (i) i soci partecipanti, specificando se favorevoli, contrari o astenuti, con il capitale da ciascuno rappresentato, (ii) la data in cui si è formata la decisione, (iii) una sintesi delle eventuali osservazioni o dichiarazioni

relative all'argomento oggetto della decisione, se richiesto dai soci interessati. L'organo amministrativo provvede a comunicare l'esito della decisione a tutti i soci, ed ai componenti dell'organo di controllo, nonché al revisore, ove esistenti. Il documento contenente la comunicazione della decisione inviato ai soci e i documenti pervenuti all'organo amministrativo recanti la volontà espressa dai soci vanno conservati in allegato allo stesso libro delle decisioni dei soci.

Art. 11 Assemblea

11.1 L'assemblea deve essere convocata (i) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (di seguito brevemente CDA) nell'ipotesi in cui venga nominato un organo di governance collegiale, (ii) dall'amministratore unico (di seguito AU), (iii) dal singolo Amministratore, nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti (di seguito A) presso la sede della società, fatto salvo quanto previsto agli art.li 11.2 e 11.3 che seguono.

11.2 In caso di impossibilità da parte del Presidente del CDA o dell'AU o ancora di A o di loro inerzia, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo (anche dal singolo membro effettivo), se nominato, ovvero da tanti soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale.

11.3 Nell'ipotesi in cui i soci che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale dovessero richiedere la convocazione dell'assemblea, Il Presidente del CDA, l'AU o l'A dovranno provvedere alla convocazione senza ritardo ed in ogni caso entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della richiesta e fissare la data dell'adunanza assembleare entro e non oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla richiesta di convocazione da parte dei soci.

11.4 Qualora Il Presidente del CDA, l'AU o l'A non dovessero provvedere alla convocazione nel termine di 5 giorni o in ogni caso nell'ipotesi in cui l'adunanza non dovesse essere tenuta entro il termine di 20 giorni dalla richiesta, i soci che rappresentano almeno il 20% del capitale sociale potranno provvedere a convocare l'assemblea.

11.5 L'assemblea viene convocata con avviso fatto pervenire ai soci e ai membri dell'organo di controllo o al revisore, se esistenti, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata a/r, pec o fax ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese (o all'indirizzo indicato nel libro soci).

11.6 L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

11.7 E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio mediante audio-videoconferenza e/o teleconferenza) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che (i) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, (ii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno, (iii)

vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

11.8 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, tutti gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

11.9 Se gli amministratori o i componenti dell'organo di controllo non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

11.10 L'assemblea è presieduta dal Presidente del CDA, dall'AU o, nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti, dall'Amministratore più anziano di età, ovvero, in loro mancanza, da una persona designata dall'assemblea stessa. Il presidente, prima di iniziare la discussione, accerta il diritto di intervento e di voto dei soci e dei loro eventuali rappresentanti, unitamente a tutte le condizioni per la regolare costituzione dell'assemblea.

11.11 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Se la delega viene conferita per la singola assemblea, ha effetto anche per la seconda convocazione. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori e ai componenti dell'organo di controllo della società, a parenti di questi entro il terzo grado e ad affini entro il secondo grado, né a coloro che si trovino nei loro confronti in rapporti di collaborazione professionale di qualunque tipo.

11.12 Ogni socio ha diritto di voto in assemblea in misura proporzionale alla sua partecipazione.

11.13 Le assemblee si costituiscono e deliberano con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, eccezion fatta per le assemblee convocate per deliberare sulle materia di cui all'art.9.2 lettere e), f), g), h), i), j), k), l) e m) che si costituiscono e deliberano con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale. I quorum costitutivi e deliberativi afferenti alla seconda convocazione quelli stabiliti dall'art.2369 comma 3 c.c.

11.14 Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci, ai sensi del 3° comma dell'art.2468 C.C., è necessario il consenso di tutti i soci. Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci, ai sensi del 3° comma dell'art.2468 C.C., è necessario il consenso di tutti i soci. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedono specifiche maggioranza.

11.15 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario (eventualmente anche non socio) designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria. In ogni caso, le decisioni dei soci, siano esse

adottate mediante deliberazione assembleare ovvero mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto, dovranno essere trascritte nel libro previsto dal n. 2 dell'art. 2478, comma 1, c.c..

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE, CONTROLLI, ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO, UTILI

Art 12 Amministrazione

12.1 La Società è amministrata, secondo le determinazioni assunte di volta in volta dai soci all'atto della nomina, alternativamente:

- da un Amministratore Unico (AU);
- da un Consiglio di Amministrazione (CDA), composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri;
- da due o più amministratori con poteri disgiunti e congiunti (A).

12.2 Qualora vengano nominati due o più amministratori, senza alcuna indicazione relativa all'esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un CDA.

12.3 Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo stabilito dai soci all'atto della loro nomina ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca e sono rieleggibili.

12.4 Nell'ipotesi di nomina a tempo indeterminato, la revoca è consentita in ogni tempo e senza necessità di motivazione, salvo il diritto al risarcimento dei danni ove la revoca non sia fondata su una giusta causa.

12.5 Agli amministratori potrà essere riconosciuto un compenso. Tale compenso dovrà essere determinato dalla assemblea al momento della nomina. In assenza di tale decisione l'attività prestata da ciascun amministratore dovrà considerarsi gratuita. L'Assemblea dei soci potrà riconoscere in capo agli amministratori un'indennità di fine mandato. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal CDA al momento della nomina.

12.6 In caso di nomina a tempo determinato, il loro incarico cessa alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

12.7 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

12.8 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

12.9 Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

12.10 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c

12.11 Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione della assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere

revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Art. 13 Consiglio di Amministrazione

13.1 Il CDA, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituirà il Presidente nei casi di assenza od impedimento, e nomina, anche all'infuori dei suoi componenti, un segretario.

13.2 Le decisioni del CDA devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

13.3 Il CDA si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o dall'organo di controllo.

13.4 Il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove ed è convocato dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni liberi prima ed in caso di urgenza con telegramma, telefax, fax o posta elettronica almeno 2 (due) giorni liberi prima al domicilio di ciascun consigliere, e ai membri dell'organo di controllo, in caso di esistenza dello stesso, nella quale vengono fissati data, luogo, ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

13.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'organo di controllo se nominato.

13.6 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in video - conferenza, in tele - conferenza o audio - conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

13.7 Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine:

- dal vice Presidente;
- da un amministratore delegato, ove nominato.

In caso di assenza o impedimento di questi ultimi, la presidenza spetta al consigliere più anziano o a persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente constatare e far constatare la regolarità della costituzione del Consiglio di Amministrazione, il quale è assistito da un segretario nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del presidente. In caso di disaccordo, il segretario è designato dal presidente.

Le deliberazioni devono constare dal verbale firmato da chi presiede la riunione del Consiglio e dal Segretario e iscritte nell'apposito libro verbali. Le riunioni del Consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei membri in carica e le delibere siano adottate con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti ha la prevalenza la decisione cui accede il Presidente. Tale ultima disposizione non è valida nel caso in cui il consiglio di Amministrazione sia formato da due soli membri. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Nel caso di impossibilità a deliberare, il Consiglio di Amministrazione deve ricorrere all'assemblea, convocata ai sensi del presente statuto sociale.

13.8 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal

Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

13.9 Gli amministratori potranno esprimere le proprie decisioni anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico, inclusa la posta elettronica) e con l'apposizione della sottoscrizione sia in forma originale sia in forma digitale, salvo i casi in cui la deliberazione collegiale sia espressamente richiesta dalla legge (redazione del progetto di bilancio, redazione del progetto di fusione o scissione, aumento di capitale delegato agli amministratori), ovvero qualora sia stata appositamente convocata una riunione del consiglio di amministrazione. Le decisioni del consiglio di amministrazione mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate su iniziativa di uno o più amministratori. La proposta di decisione è inviata in forma scritta a tutti gli amministratori - e, per conoscenza, ai componenti dell'organo di controllo e al revisore contabile, ove esistenti - con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione da adottare ed il testo di quest'ultima. La documentazione inviata contiene inoltre quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sull'argomento oggetto della decisione. Gli amministratori che hanno ricevuto la proposta dispongono di un termine di 3 giorni - decorrenti dalla ricezione della documentazione - per rispondere mediante sottoscrizione della documentazione stessa, salvo che la proposta indichi un termine più breve nei casi di urgenza. La risposta può contenere un'approvazione della proposta di decisione, un diniego, ovvero una manifestazione di astensione e/o altre dichiarazioni relative alla decisione. La risposta deve pervenire al presidente del consiglio di amministrazione entro l'indicato termine con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. La procedura di consultazione o di consenso per iscritto si considera conclusa alla scadenza dell'indicato termine o nel più breve termine in cui si raccolgono le risposte di tutti gli amministratori. La procedura di consultazione o di consenso per iscritto si intende validamente svolta se alla scadenza dell'indicato termine si raccolgono le risposte degli amministratori che rappresentino almeno la maggioranza dei componenti del consiglio medesimo. La proposta di decisione si considera adottata qualora abbia ricevuto l'approvazione della maggioranza dei componenti del consiglio stesso.

13.10 Le decisioni adottate mediante consultazione ovvero consenso per iscritto vengono trascritte senza indugio nell'apposito libro indicando:

- (i) gli amministratori partecipanti, specificando se favorevoli, contrari o astenuti;
- (ii) la data in cui si è formata la decisione;
- (iii) una sintesi delle eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della decisione, se richiesto dagli amministratori interessati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede a comunicare l'esito della decisione agli altri amministratori ed ai componenti dell'organo di controllo, nonché al revisore, ove esistenti.

I documenti contenenti le comunicazioni delle decisioni inviate al Presidente del Consiglio di Amministrazione recanti la volontà espressa

dagli amministratori vanno conservati in allegato allo stesso libro delle decisioni degli amministratori.

Art.14 Poteri dell'organo amministrativo

14.1 Spettano all'organo amministrativo i poteri per la gestione ordinaria della società, fatto salvo quanto stabilito dalla Legge e fatta eccezione per le materie riservate all'assemblea dei soci di cui all'art.9.2 del presente statuto.

14.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo o ad uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

14.3 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

14.4 Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

14.5 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

14.6 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono tutti gli amministratori. Nel caso di impossibilità a deliberare, gli amministratori devono ricorrere all'assemblea, convocata ai sensi del presente statuto sociale.

Art.15 Rappresentanza

15.1 Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società nei confronti dei terzi ed in giudizio.

15.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza spetta al presidente di detto organo o a chi ne fa le sue veci.

15.3 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

15.4 L'organo amministrativo potrà nominare avvocati e procuratori che rappresentino in giudizio la società anche in sede di Cassazione, nonché procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

15.5 La firma sociale spetta altresì a quei soggetti cui la stessa sia stata delegata e nei limiti dei poteri conferiti.

Art.16 Organo di Controllo

16.1 L'organo di controllo di cui all'articolo 2477 del codice civile è nominato per volontà dei soci o per obbligo di legge. Esso può essere monocratico o collegiale a seconda di quanto stabilito dai soci all'atto della nomina o previsto da norme inderogabili di legge. Nel caso in cui, per volontà dei soci o per obbligo di legge, sia nominato un organo collegiale questo avrà la struttura prevista e disciplinata per le società per azioni dall'art.2397 Codice Civile. In ogni caso è fatta salva, comunque, una

eventuale diversa composizione e struttura dell'organo di controllo nei casi previsti dalla legge tempo per tempo vigente.

16.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

16.3 Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di legge.

16.4 L'assemblea, all'atto della nomina del componente o dei componenti dell'organo di controllo, ne determina la retribuzione per l'intero periodo di durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art.17 Revisione Legale

17.1 Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato la revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo.

17.2 Nei casi obbligatori previsti dalla legge la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

17.3 Il conferimento dell'incarico di revisione è deliberato dall'Assemblea dei soci. Il revisore o la società incaricati della revisione legale dei conti svolgono le proprie funzioni ai sensi di legge anche mediante scambi di informazioni con l'organo di controllo.

17.4 L'assemblea, all'atto della nomina del revisore o della società di revisione, ne determina la retribuzione annuale per l'intero periodo di durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art.18 Esercizi sociali e Bilancio

18.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

18.2 Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge alla redazione del bilancio di esercizio.

18.3 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società; in questi ultimi casi peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione prevista dall'articolo 2428 Cod. Civ. le ragioni della dilazione.

Art.19 Utili

19.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto la misura prevista dall'articolo 2430 c.c, fatta salva l'applicazione della disciplina di cui al comma 4 dell'art.2463 c.c. in caso di capitale sociale inferiore ad Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00);

- il rimanente, previa decisione dei soci, ai titolari delle quote sociali in proporzione, salva peraltro diversa destinazione decisa dai soci stessi.

19.2 Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili sono prescritti a favore della Società.

TITOLO V

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Art. 20 Scioglimento e liquidazione

20.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

20.2 Addivenendosi in qualsiasi momento e per una qualunque delle cause previste dall'articolo 2484 del Codice Civile, ovvero da altre disposizioni di legge o dal presente Statuto, allo scioglimento della società, l'assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica dello Statuto, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone nel contempo i relativi poteri. In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del codice civile.

20.3 La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per la modifica del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Si applica in tal caso l'articolo 2487 ter c.c.

20.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Art.21 Clausola Arbitrale

21.1 Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativamente al rapporto sociale sono devolute ad un arbitro, che dovrà essere nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la società ha sede.

21.2 La presente clausola compromissoria comprende tutte le controversie che potranno insorgere tra la società da una parte, e amministratori, rappresentanti, liquidatori e membri dell'organo di controllo dall'altra, sia che si tratti di controversie promosse dalla società, sia che si tratti di controversie promosse da questi ultimi soggetti.

21.3 Le controversie di cui all'art.21.1 che precede dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di mediazione dell'organismo di mediazione che verrà scelto dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, competente territorialmente con riferimento alla sede della società, su istanza della parte interessata, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

21.4 Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di mediazione dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti dovessero concordare per iscritto.

21.5 L'obbligo del preventivo tentativo di mediazione non preclude alle parti il diritto di attivare procedimenti cautelari anche inaudita altera parte.

21.6 Qualora entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'inizio della mediazione, ovvero nel diverso periodo che le parti avessero concordato per iscritto, la controversia non sia stata ancora risolta, ovvero entro il successivo termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua conclusione con esito

negativo, la controversia sarà devoluta alla decisione di un di un arbitro unico nominato dal Presidente dell' Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili competente ai sensi del primo comma del presente articolo 21.7. L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme inderogabili del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

21.8 Sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

21.9 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

21.10 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

21.11 Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Art.22 Disposizioni Finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in vigore.